

TI_GERICHTE 13.2020.2 vom 17. Juli 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2020.2

FR: TI_GERICHTE 13.2020.2 du 17 juillet 2020

IT: TI_GERICHTE 13.2020.2 del 17 luglio 2020

Regeste

Istanza di autorizzazione a proporre un'azione di chiamata in causa. Istanza motivata e connessione materiale con l'azione principale

Erwägungen

E. 17

febbraio 2020 e 19 febbraio 2020. 2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 2.1 Il Pretore aggiunto ha rilevato che, fondata o no, la pretesa di CO 1 nei confronti di RE 1 e RE 2 era materialmente connessa con la pretesa di CO 2 oggetto dell'azione principale. Ha poi ritenuto data la competenza materiale e il requisito della procedura applicabile, mentre la competenza territoriale era stabilita per attrazione dall'art. 16 CPC. 2.2 Le reclamanti lamentano un'errata applicazione del diritto, rimproverando al primo giudice di aver ammesso l'esistenza delle condizioni poste dagli art. 81 e 82 CPC a fronte di una pretesa che CO 1 non aveva sostanziato e di una totale assenza di connessione e dipendenza materiale con quella oggetto del procedimento principale (reclamo, pag. 4 ad D). 3. Con l'azione di chiamata in causa giusta gli art. 81 e 82 CPC si giudicano in un unico processo - anziché in singoli procedimenti consecutivi - pretese di parti diverse in modo tale da decidere tanto la pretesa avanzata contro il convenuto del processo principale quanto quella che la soccombente in questo processo fa valere contro il terzo (DTF 139 III 67 consid. 2.1). Questo consente di evitare sentenze contraddittorie e inconvenienti legati al cambiamento di foro, di beneficiare della conoscenza degli atti di entrambi i procedimenti da parte del giudice e di un'unica assunzione delle prove; può però risultare svantaggioso che il terzo venga privato del suo foro naturale e che il processo principale subisca rallentamenti e complicazioni (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero del 28 giugno 2006, in: FF 2006 6655 ad art. 79 e 80; DTF 139 III 67 consid. 2.2). 3.1 L'ammissibilità dell'azione di chiamata in causa - e non, invero, dell'istanza a proporla (Droese, Die Streitverkündungsklage nach Art. 81 f. ZPO, in: SZZP/RSPC 3/2010 pag. 316; Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkomentar, ZPO, 2 a ed., 2014, n. 8 ad art. 82) - richiede, oltre al soddisfacimento dei presupposti generali previsti (per tutte le azioni) dall'art. 59 CPC, anche il realizzarsi delle condizioni esatte dagli art. 81 e 82 CPC (DTF 139 III 67 consid. 2.4). Giusta l'art. 81 cpv. 1 CPC le pretese fatte valere con l'azione di chiamata in causa devono essere materialmente connesse con la pretesa oggetto dell'azione principale, trattandosi di "pretese che in caso di soccombenza [il denunciante] ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa". La connessione materiale è segnatamente data quando entrano in considerazione pretese di regresso e di garanzia (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell'8 gennaio 2014, consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.), ritenuto un concetto

ampio di regresso (Frei, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 16 ad art. 81; Göksu, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2 a ed., 2016, n. 9 ad art. 81; Schwander, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3 a ed., 2016, n. 16 ad art. 81).

3.2 Per proporre azione di chiamata in causa l'istante deve indicare e motivare succintamente le conclusioni che oppone al terzo denunciato (art. 82 cpv. 1 seconda frase CPC). Dalla motivazione dell'istanza deve risultare che la pretesa fatta valere dipende dall'esistenza della pretesa principale (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell'8 gennaio 2014, consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.). Non si tratta però di una procedura di esame preliminare, ragione per cui non occorre presentare in tale stadio una petizione circostanziata. I presupposti della pretesa fatta valere con l'azione di chiamata in causa non devono essere resi verosimili e non occorre nemmeno esaminare se la stessa sia materialmente fondata (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell'8 gennaio 2014, consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.). La connessione va riconosciuta se, secondo la descrizione della parte che chiama in causa, la pretesa dipende dall'esito della procedura principale e viene mostrato il potenziale interesse al regresso (DTF 139 III 67 consid. 2.4.3; sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell'8 gennaio 2014, consid. 3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.; Frei, op. cit., n. 23 ad art. 81).

4. Affermano le reclamanti che, come inconfutabilmente stabilito dal Tribunale federale, tra la pretesa principale e quella della chiamata in causa non deve solo essere data una connessione materiale, ma che quest'ultima pretesa deve dipendere dalla prima nel senso di una "qualifizierte Konnexität" ovvero a causa di un rapporto contrattuale o ex lege. Sicché, quand'anche in presenza di un nesso materiale, pretese la cui sussistenza non dipendono da quella principale sono a priori escluse (reclamo, pag. 4 ad F).

4.1 In particolare, a mente delle reclamanti il Pretore aggiunto ha notevolmente superato il proprio potere di apprezzamento poiché nella decisione impugnata non si accenna affatto al tipo e ai fondamenti giuridici della pretesa di regresso e garanzia oggetto della futura azione di chiamata in causa (reclamo, pag. 4 ad F). Va qui rilevato che il primo giudice ha indicato che CO 1 riconduceva il suo potenziale diritto di regresso al fatto di avere provveduto per errore allo smaltimento di oggetti che riteneva appartenere ad una congiunta defunta delle reclamanti, avendovi proceduto su loro esplicita richiesta dopo che esse ne avevano riconosciuto l'appartenenza alla defunta medesima. Questi oggetti si erano poi invece rivelati essere di proprietà di CO 2 che ne pretendeva la restituzione rispettivamente il risarcimento del valore. Sicché, nell'eventualità di una sua condanna, con la chiamata in causa CO 1 intendeva a sua volta fare rivalsa sulle reclamanti che avevano autorizzato la distruzione degli oggetti che, in realtà, non appartenevano loro. Ora, a fronte delle circostanze così descritte, le reclamanti non contestano di avere ordinato a CO 1 di procedere alla distruzione di quanto ritenevano appartenere alla loro congiunta. Di modo che, diversamente da quanto esse pretendono, l'esistenza di un legame di dipendenza diretta della pretesa della chiamata in causa dal risultato concernete la pretesa oggetto del procedimento principale è puntuale, oggettiva e, perlomeno a questo stadio, sostenibile (a contrario cfr. anche sentenza TF 4A_341/2014 del 5 novembre 2014 consid. 3.4, in: SZZP/RSPC 2/2015 pag. 133 segg.): in effetti, la pretesa di CO 1 verso RE 1 e RE 2 può sussistere se è accertata la pretesa di CO 2 verso CO 1. Per contro, poiché a questo stadio il giudice non statuisce sull'azione di chiamata in causa, non è invece da esaminare se le pretese del denunciante sono materialmente fondate e giustificate (sopra, consid. 3.2; cfr. anche sentenza TF 4A_467/2013 del 23 gennaio 2014 in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 216 segg.). Motivo per cui il solo fatto che una qualifica o una

motivazione prettamente giuridica a sostegno della pretesa di chiamata in causa non sia ancora stata identificata non può a priori precludere l'esistenza di una connessione materiale qualificata. In tal senso giova qui richiamare la teoria dei fatti doppiamente rilevanti, che dispone il rinvio alla procedura di merito dell'esame dei fatti determinanti tanto per l'ammissibilità quanto per il ben fondato dell'azione (Huber-Lehmann, Die Streitverkündungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SSZR - Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Band/Nr. 28, 2018, pag. 154 segg. n. 315 segg.). Di conseguenza, poiché la decisione impugnata non evidenzia elementi costitutivi di un eccesso di potere di apprezzamento imputabile al Pretore aggiunto, il reclamo va respinto.

4.2 Invero, le reclamanti intravedono nella conclusione del Pretore aggiunto una manifesta contraddizione in quanto la pacifica esistenza di un contratto di deposito tra CO 2 e CO 1 esclude a priori una qualsiasi ipotesi di regresso nei loro confronti. A loro dire la responsabilità del depositario e la diligenza che impone questo ruolo sono univoche ed esclusive anche laddove un terzo gli indicasse di smaltire degli oggetti posti sotto la sua custodia. Sicché, la violazione da parte di CO 1 di tale obbligo non era imputabile alle reclamanti, partite dall'assunto che si trattasse di beni della loro congiunta defunta. L'argomento risulta tuttavia fuorviante. Ai fini dell'azione di chiamata in causa l'eventuale responsabilità delle reclamanti non va esaminata rispetto al legame sorto tra CO 1 e CO 2, bensì in riferimento al rapporto instauratosi tra loro e CO 1. Ora, le stesse reclamanti hanno spiegato che, ricevuta una fattura intestata alla zia deceduta, avevano poi contattato per telefono la società convenuta in due occasioni. Avevano quindi richiesto a CO 1 la distruzione di quanto credevano di spettanza della loro congiunta saldando l'importo ancora scoperto, motivo per cui non ritenevano di essere responsabili per oggetti appartenenti a CO 2 e andati distrutti per errore di omonimia della CO 1, riservandosi il diritto di ripetere giusta l'art. 62 segg. CO l'indebito già pagato (act. XI). Ciò posto, e fermo restando che solo un approccio di merito consentirà di chiarire la questione legata ad una loro eventuale responsabilità - tema che esula però dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione all'azione di chiamata in causa - è innegabile che l'agire dei reclamanti è correlato e ha condizionato la sorte riservata a quegli oggetti. Da cui la connessione materiale della pretesa della chiamata in causa con quella del procedimento principale (sopra, consid. 4.1). La censura è quindi infondata.

5. Ancora soggiungono e obiettano le reclamanti che ai fini dell'istanza di ammissione dell'azione di chiamata in causa non basta affermare di avere una pretesa contro il chiamato in causa. Pur non dovendo presentare una petizione circostanziata, è necessario sostanziarne il rapporto di dipendenza dalla pretesa principale e il potenziale interesse ad agire nei confronti del chiamato in causa. In particolare, esse richiamano per analogia un caso ticinese giudicato da questa Camera e dove la connessione materiale tra le due pretese era stata esclusa poiché l'istanza non era stata sufficientemente motivata e non era stato reso verosimile l'istituto giuridico su cui si fondava la pretesa della chiamata in causa, decisione poi confermata davanti al Tribunale federale.

5.1 In quel contesto, tuttavia, questa Camera aveva rilevato che l'interessato "si è limitato a sostenere che i presupposti sono dati senza motivare né precisare le proprie pretese", rimproverandogli "di non aver citato né prodotto alcun documento a fondamento della sua tesi", "che i non meglio specificati contratti con i chiamati in causa a cui [...] ha fatto riferimento non sono stati sottoscritti da lui" e che "nemmeno l'asserita rappresentanza indiretta [...] è stata resa verosimile con i documenti prodotti" (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell'8 gennaio 2014, consid. 3.1, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.). Dal canto suo il Tribunale federale aveva poi confermato questa

conclusione a fronte di censure fondate su “fatti non allegati”, e che evocavano “opere asseritamente difettose” e “difetti” nemmeno individualizzati e non meglio specificate “ripetute e gravi violazioni delle più elementari regole dell’arte edilizia” (sentenza TF 4A_53/2013, 4A_55/2013, 4A_57/2013, 4A_59/2013 dell’8 gennaio 2014, consid. 3.3, in: SZZP/RSPC 3/2014 pag. 219 seg.). In sostanza, il denunciante si era visto imputare la genericità e la mancata contestualizzazione delle proprie asserzioni, finanche confutate dai documenti agli atti, e il fatto di non avere personalizzato le proprie pretese. Non così nel caso che qui ci occupa. 5.2 La fattispecie fattuale così come descritta da CO 1, e che il Pretore aggiunto ha ritenuto, risulta a ben vedere lineare e nemmeno contestata dalle reclamanti (sopra, consid. 4.1 e 4.2). Pertanto, da questo punto di vista, non si può dire che la pretesa oggetto della chiamata in causa non è stata motivata e particolarizzata. Le contestazioni delle reclamanti sono prettamente giuridiche, a conforto di un’esclusiva responsabilità contrattuale di CO 1 verso CO 2 e di un’inesistente responsabilità in rapporto a loro (sopra, consid. 4.2). Trattasi però - come già detto - di questioni attinenti al merito della vertenza, e che almeno a questo stadio non sono rilevanti. Motivo per cui, una volta di più, la critica è infondata e va respinta. 6. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza delle reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC) con vincolo di solidarietà. Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–, già anticipati dalle reclamanti. Le reclamanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, a CO 1 un’indennità per ripetibili giusta l’art. 10 segg. Rtar commisurata all’impegno richiesto per la presentazione delle osservazioni scritte. Non si assegnano ripetibili a CO 2, che non si è pronunciata sul reclamo. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 6 gennaio 2020 di RE 1 e di RE 2 è respinto. 2. Le spese processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalle reclamanti, restano a loro carico. RE 1 e RE 2, in solido, rifonderanno a CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili. Non si assegnano ripetibili a CO 2. 3. Notificazione: – ; – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è di fr. 142'300.– contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.